

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1371/2014 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 2014****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli.
- (2) Al fine di impedire che le conseguenti turbative del mercato degli ortofrutticoli, nell'ambito del quale sono presenti grandi quantitativi di prodotti deperibili, si trasformino in turbative più gravi o prolungate, è stato adottato il regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>. Esso prevede massimali di sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. Il meccanismo previsto dal suddetto regolamento è stato successivamente completato da misure a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> sotto forma di un sostegno supplementare mirato per determinati quantitativi di prodotti, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia.
- (3) Il divieto di importazione imposto dalla Russia continua a costituire una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che un mercato di esportazione importante è improvvisamente venuto a mancare. In una simile situazione di mercato, le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano ancora insufficienti. Il meccanismo basato sul sostegno per determinati quantitativi di prodotti a norma del regolamento (UE) n. 1031/2014 deve essere pertanto prorogato.
- (4) Tenendo conto delle stime dei quantitativi colpiti dal divieto, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere prorogato in funzione dei quantitativi di prodotti interessati. Tali quantitativi andrebbero calcolati per ogni Stato membro in funzione del livello medio di esportazione verso la Russia dei prodotti interessati nei seguenti mesi dei tre anni precedenti: aprile e maggio per la frutta e da gennaio a maggio per gli ortaggi. Inoltre, dato il carattere stagionale delle esportazioni, i limoni del codice NC 0805 50 10 dovrebbero essere aggiunti all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.
- (6) Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014**

Il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente punto r):  
«r) limoni del codice NC 0805 50 10.»;

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte in un periodo che viene suddiviso come segue:

a) il periodo compreso tra il 30 settembre 2014 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 31 dicembre 2014, se quest'ultima data è anteriore;

b) il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 30 giugno 2015, se quest'ultima data è anteriore.»;

(2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i seguenti quantitativi di prodotti:

a) per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), i quantitativi di cui all'allegato I;

b) per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), i quantitativi di cui all'allegato I bis.

Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo ulteriore non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.»;

(3) l'articolo 9 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5 e 6 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), ed entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).

2. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento ed entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.»;

b) al paragrafo 3, i termini «Entro la data di cui al paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «Entro le date di cui al paragrafo 1»;

(4) all'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, fino al 30 settembre 2015, entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:».

(5) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

#### **Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione**

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro le date seguenti:

a) 30 giugno 2015, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a);

b) 30 settembre 2015, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).».

(6) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)».

(7) È inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento.

(8) Gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I bis

**Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)**

(in tonnellate)	Mele e pere	Prugne, uve da tavola e kiwi	Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini	Arance, clementine, mandarini e limoni
Belgio	21 200	0	13 200	0
Germania	3 450	0	0	0
Grecia	200	3 100	2 000	0
Spagna	300	0	26 650	15 775
Francia	3 800	0	1 450	0
Italia	8 400	3 800	0	0
Cipro	0	0	0	1 750
Lituania	0	0	6 000	0
Paesi Bassi	9 700	0	24 650	0
Austria	500	0	0	0
Polonia	155 700	0	18 650	0
Portogallo	350	0	0	0»

**Modelli per le notifiche di cui all'articolo 10**

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro: .....

Periodo considerato: .....

Data: .....

Prodotto	Organizzazioni di produttori					Produttori non aderenti					Quantitativi totali (t) k) = (a) + (f)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR) l) = (e)+(j)
	Quantitativi (t) (a)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)				Quantitativi (t) (f)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)					
		ritiro (b)	trasporto (c)	cernita e imballaggio (d)	TOTALE (e)=(b)+(c)+(d)		ritiro (g)	trasporto (h)	cernita e imballaggio (i)	TOTALE (j)=(g)+(h)+(i)		
Mele												
Pere												
<b>Totale mele e pere</b>												
Pomodori												
Carote												
Peperoni												
Cetrioli e cetriolini												
<b>Totale ortaggi</b>												
Prugne												
Uve da tavola fresche												
Kiwi												
<b>Totale altra frutta</b>												

Prodotto	Organizzazioni di produttori					Produttori non aderenti					Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)				Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)					
		ritiro	trasporto	cernita e imballaggio	TOTALE		ritiro	trasporto	cernita e imballaggio	TOTALE		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)+(c)+(d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(g)+(h)+(i)	k) = (a) + (f)	l) = (e)+(j)	
Arance												
Clementine												
Mandarini												
Limoni												
<b>Totale agrumi</b>												
Cavoli												
Cavolfiori e cavoli broccoli												
Funghi												
Frutti rossi												
<b>Totale altro</b>												
<b>TOTALE</b>												

\* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro: .....

Periodo considerato: .....

Data: .....

Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Mele						
Pere						
<b>Totale mele e pere</b>						
Pomodori						
Carote						
Peperoni						
Cetrioli e cetriolini						
<b>Totale ortaggi</b>						
Prugne						
Uve da tavola fresche						
Kiwi						
<b>Totale altra frutta</b>						
Arance						
Clementine						
Mandarini						
Limoni						
<b>Totale agrumi</b>						
Cavoli						
Cavolfiori e cavoli broccoli						

Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Funghi					(e) = (a) + (c)	(f) = (b) + (d)
Frutti rossi						
<b>Totale altro</b>						
<b>TOTALE</b>						

\* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro: .....

Periodo considerato: .....

Data: .....

Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
Mele							(g) = (b) + (e)	(h) = (c) + (f)
Pere								
<b>Totale mele e pere</b>								
Pomodori								
Carote								
Peperoni								
Cetrioli e cetriolini								
<b>Totale ortaggi</b>								
Prugne								
Uve da tavola fresche								
Kiwi								
<b>Totale altra frutta</b>								
Arance								
Clementine								
Mandarini								
Limoni								
<b>Totale agrumi</b>								
Cavoli								
Cavolfiori e cavoli broccoli								

Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
Funghi							(g) = (b) + (e)	(h) = (c) + (f)
Frutti rossi								
<b>Totale altro</b>								
<b>TOTALE</b>								

\* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

## ALLEGATO IV

## TABELLE DA TRASMETTERE CON LA PRIMA NOTIFICA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

## RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

**Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento**

Stato membro: .....

Data: .....

Prodotto	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/100 kg)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/100 kg)
Mele		
Pere		
Pomodori		
Carote		
Cavoli		
Peperoni		
Cavolfiori e cavoli broccoli		
Cetrioli e cetriolini		
Funghi		
Prugne		
Frutti rossi		
Uve da tavola fresche		
Kiwi		
Arance		
Clementine		
Mandarini		
Limoni		

**Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 6 del presente regolamento**

20.12.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 366/31

Stato membro: .....

Data: .....

Prodotto	Aria aperta		Serra	
	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)
Mele				
Pere				
Pomodori				
Carote				
Cavoli				
Peperoni				
Cavolfiori e cavoli broccoli				
Cetrioli e cetriolini				
Funghi				
Prugne				
Frutti rossi				
Uve da tavola fresche				
Kiwi				
Arance				
Clementine				
Mandarini				
Limoni»				